

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)

Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Spett. le Ditta

CIRCOLARE N. 5/2013

Come, credo, a tutti noto da notizie degli organi di informazione, è in vigore da oggi l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 21% al 22%**, in quanto non è stato approvato, in extremis, un ventilato provvedimento d'urgenza di blocco dello stesso aumento già programmato da norma del 2011 (DL 6.7.2011 n. 98).

Come per il precedente aumento del settembre 2011, restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi indicate alla Tabella A, Parti II e III, allegate al DPR 633/72.

Momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA. La misura dell'aliquota ordinaria da applicare va individuata in base al momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

In via generale:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione (attestata da documento di trasporto o fattura immediata);
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione (da qui deriva la prassi comune dell'emissione di avvisi di parcella nelle attività professionali).

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni accompagnati dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l'esigibilità dell'imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto per le cessioni di beni effettuate nel settembre 2013:

- si applica l'aliquota ordinaria del **21%**, se la consegna o spedizione dei beni è avvenuta fino al 30 settembre 2013;
- si applica l'aliquota ordinaria del **22%**, se la consegna o spedizione dei beni avviene a **partire dal 1° ottobre 2013**.

Possibili deroghe. In deroga alla disciplina generale prevista **sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi**, ogni qual volta venga emessa la fattura (**in via anticipata**) o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo (acconti) anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:

- gli acconti pagati prima di ottobre restano soggetti all'aliquota del 21%, mentre per la parte di corrispettivo a saldo, pagato successivamente, si applicherà l'aliquota del 22%;

- il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell'atto pubblico è soggetto all'aliquota del 21% se il documento viene comunque emesso entro la data del 30 settembre 2013.

Note di variazione. Le note di variazione emesse dopo l'innalzamento dell'aliquota, seguono l'aliquota della fattura originariamente emessa. Per un'operazione che viene meno in tutto o in parte, verrà riportata sulla nota di credito l'aliquota ordinaria del 21% applicata sulla fattura originaria.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa secondo il quale è comunque possibile regolarizzare i mancati tempestivi adeguamenti alla nuova aliquota ordinaria del 22%, ad esempio dei misuratori fiscali per i commercianti, con versamenti in termini differenziati e senza applicazione di sanzioni.

Mi è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Lecco, 1° ottobre 2013

Dott. Paolo Ripamonti